

**COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
OBBLIGATORIA
E DEI DANNI AI VEICOLI IN DOTAZIONE**

Lotto 5 – Ambito 5.1

DEFINIZIONI.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
Art. 1: Durata del contratto	4
Art. 2: Gestione del contratto	4
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	4
Art. 4: Pagamento del premio.....	5
Art. 5: Rinuncia al diritto di surroga.....	5
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	5
Art. 6: Beni assicurati	5
Art. 7: Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 8: Estensioni della garanzia	6
Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione	7
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE	8
Art. 6: Validità territoriale	8
Art. 5: Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni	8
Art. 7: Denuncia dei sinistri.....	8
Art. 8: Gestione delle vertenze dei danni	9
Art. 10: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo.....	9
Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie	9
Art. 12: Costituzione del premio e regolazione annuale.....	10
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA	11
ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI	12

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione: Il Comune di Cinisello Balsamo , Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;

Societa': la Compagnia assicuratrice ...;

Broker: Willis Italia S.p.A.;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualita' assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 65% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e' parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'eta' e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve, la grandine.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' della Amministrazione contraente, come anche della Societa' assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto e' affidata a Willis Italia SpA, in qualita' di broker di assicurazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi e' liberatorio per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per l'Assicurazione della Responsabilità Civile Veicoli a Motore nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio

L'Amministrazione pagherà alla Società o all'ufficio all'uopo incaricato, per il tramite del broker:

- a. alla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro 30 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice, il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Art. 5: Rinuncia al diritto di surroga

La Società dichiara di rinunciare nei confronti dell'Amministrazione e dei dipendenti della stessa, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 C.C.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione.

Art. 7: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia, attuato secondo le vigenti regole tariffarie
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD:

1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. atti vandalici e/o eventi socio politici

7. eventi naturali.

C) il ricorso terzi;

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Amministrazione:

1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio imponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo, nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno, in conseguenza del soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità'.

E) Il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Amministrazione, limitatamente ai veicoli indicati nell'elenco allegato contrassegnati dalla lettera k:

1. collisione con altri veicoli
2. urto contro qualsiasi ostacolo
3. ribaltamento
4. uscita di strada

Art. 8: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia rcauto, comprende i danni:

- ◇ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato, necessarie al suo funzionamento, quando esso non è in circolazione;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ard, i danni:

- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e dagli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché dagli allestimenti speciali e dalle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;

Art. 9: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e' determinato con le seguenti modalita':

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Amministrazione deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di:
- a1) euro 3.000.000,00 per autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi
 - a2) euro 6.000.000,00 per autobus e autocarri

- b) per i danni di cui alla lettera B) ed E) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola piu' avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:

- ◇ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale
- ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verra' conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalla quotazione "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verra' applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverra' solo sull'eccedenza.

- c) per le spese di cui alla lettera D) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverra' fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 1.000,00 per sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 5: Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ciascun veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa/telaio
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ anno di 1' immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualita', l'Amministrazione ne darà comunicazione scritta alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, od alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 7: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verra' effettuata per iscritto alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando la Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterra' l'indicazione del giorno e luogo in cui si e' verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la piu' ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornito l'originale o copia autentica della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

L'Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Art. 8: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione e' assunta direttamente dalla Societa' la quale agisce in nome e per conto della stessa, che e' tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sara' scelto dalla Societa' in comune accordo con l'Amministrazione; in caso di disaccordo, e' facolta' dell'Amministrazione nominare un legale di sua fiducia, residente nella localita' in cui ha sede l'Autorita' Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Societa'. In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Societa' nel limite del quarto del massimale assicurato.

Qualora l'interesse della Societa' nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Societa' fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 10: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B), D) ed E) dell'Oggetto dell'assicurazione la Societa', ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicati dall'ISTAT, relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennita', e saranno maggiorate degli interessi legali.

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B), D) ed E) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Societa' e dalla Amministrazione: a tal fine, la Societa' dovra' inviare a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora l'Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verterà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione.

Ciascuna parte sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

Art. 12: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione delle tariffe vigenti nella forma Bonus/Malus per i veicoli assoggettabili a tale forma tariffaria, e nella forma a tariffa fissa per i restanti veicoli.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando l'aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia dei veicoli assicurati, per i corrispondenti valori.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Imposizione del contratto – Inclusioni e esclusioni e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso dell'annualità assicurativa.

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.			€	..
Imposte R.C.A.			€	..
Importo per S. S. N.			€	..
	Totale valori assicurati	Tasso promille garanzie		
		C+D	E	
Autoveicoli speciali	55.944,00
Autovetture e uso promiscuo	208.300,00
Autocarri	136.522,22
Autobus	
Motocarri	18.400,00
Motocicli / ciclomotori	81.425,00
Macchine agricole / operatrici	36.800,00
Rimorchi	
Premio imponibile complessivo A.R.D.			€	..
Premio imponibile per le garanzie sub C) e D) art. 7			€	..
Premio imponibile per la garanzia sub E) art. 7			€	..
Totale premio imponibile ARD+C)+D)+E)			€	..
Imposte A.R.D.			€	..
Totale premio lordo annuo			euro	..

ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI

VEICOLO	MODELLO	TARGA TELAIO	CV	NP	CC	PP PC	B/ M	1° Imm.	Valore
Autocarro	Fiat Iveco Daily	AF102JF				35	F	1993	€ 5.000,00
Autocarro	Fiat Ducato	MI61927W				25	F	1984	€ 0,00
Autocarro	Fiat Fiorino	MI2F1558				12	F	1987	€ 0,00
Autocarro	Fiat Iveco	MI65718S				35	F	1983	€ 0,00
Autocarro	Faam Jolly	AL919ZL				27	F	1997	€ 1.350,00
Autocarro	Fiat Ducato	AF875DG				33	F	1995	€ 5.000,00
Autocarro	Piaggio Ape Poker	AN279SF				15	F	1997	€ 2.300,00
Autocarro	Piaggio Ape Poker	AN278SF				15	F	1997	€ 2.300,00
Autocarro	Fiat Ducato	MI21501V				26	F	1984	€ 0,00
Autocarro	Iveco Daily 35S11	CF530AV				35	F	2003	€ 35.000,00
Autocarro	Nissan Pick-Up 2.5 TD	CL264GR				29 +15	F	2003	€ 25.000,00
Autocarro	Piaggio Porter	DA221FL				15,5	F	2006	€ 17.304,22
Autocarro	Piaggio Porter	DA516FV				15,5	F	2006	€ 10.526,00
Autocarro	Piaggio Porter	DA517FV				15,5	F	2006	€ 10.526,00
Autocarro	Piaggio Porter	DA900FV				16	F	2006	€ 11.123,00
Autocarro	Piaggio Porter	DA901FV				16	F	2006	€ 11.123,00
Autoveicolo	Alfa 147 JTD Progr. 5p	CH611DS	19				7	2003	€ 14.000,00
Autoveicolo Speciale	Nissan TL35 Gru	CZ606CL				35 +35	F	2006	€ 55.944,00
Autovettura	Lancia Dedra LS	AM829LG	18				8	1996	€ 2.400,00
Autovettura	Fiat Panda 1000 L	MI1Z1181	12				3	1993	€ 0,00
Autovettura	Fiat Panda Young	MI5G2099	10				1	1988	€ 0,00
Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF152DS	12				13	1996	€ 1.300,00
Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF151DS	12				7	1996	€ 1.300,00
Autovettura	Fiat Panda 1000 L	AF154DS	12				4	1996	€ 1.300,00
Autovettura	Fiat Tempra liberty	AF776BE	17				4	1995	€ 1.000,00
Autovettura	Fiat Panda 45	MI6D5456	12				1	1986	€ 0,00
Autovettura	Fiat Panda 30	MI5G2100	10				13	1987	€ 0,00
Autovettura	Fiat Panda 30	MI5G0733	10				1	1987	€ 0,00
Autovettura	Fiat Punto 55 SX 5PT	BE655HT	13				8	1999	€ 2.800,00
Autovettura	Fiat Panda	BE168HN	12				14	1999	€ 2.000,00
Autovettura	Fiat Panda	BE169HN	12				8	1999	€ 2.000,00
Autovettura	Fiat Panda	BD136VB	12				8	1999	€ 2.000,00
Autovettura	Fiat 600 Elettrica	BG943NC	12				9	1999	€ 7.000,00
Autovettura	Fiat Panda Young	BR236MJ	12				10	2001	€ 2.800,00

Autovettura	Fiat Panda Young	BR235MJ	12				10	2001	€ 2.800,00
Autovettura	Fiat Punto	BR272ND	14				10	2001	€ 5.500,00
Autovettura	Fiat Panda Young	BY841VF	13				11	2002	€ 3.100,00
Autovettura	Fiat Stilo Active 1.6	BZ658TL	17				4	2002	€ 8.500,00
Autovettura	Fiat Stilo Active 1.6	BZ660TL	17				10	2002	€ 8.500,00
Autovettura	Fiat Multipla Blupow.	BZ581VS	17				8	2002	€ 9.900,00
Autovettura	Fiat Multipla Blupow.	BZ582VS	17				11	2002	€ 9.900,00
Autovettura	Alfa 166 2.0 Progression	CB180SP	20				6	2002	€ 12.000,00
Autovettura	Fiat Punto EL 1.2 5p	CB806ST	14				7	2002	€ 5.000,00
Autovettura	Fiat Punto EL 1.2 5p	CB805ST	14				7	2002	€ 5.000,00
Autovettura	Fiat Punto 1.2 5p EL	CE255GB	14				10	2002	€ 5.000,00
Autovettura	Fiat Punto 1.2 5p EL	CE258GB	14				7	2002	€ 5.000,00
Autovettura	Fiat Panda Young	CH030DV	13				12	2003	€ 3.700,00
Autovettura	Fiat Panda Young	CH489AS	13				4	2003	€ 3.700,00
Autovettura	Fiat Panda Young	CH756EN	13				12	2003	€ 3.700,00
Autovettura	Fiat Panda Young	CH286RM	13				12	2003	€ 3.700,00
Autovettura	Fiat Punto 3p EL 16v	CC629XT	14				12	2002	€ 4.500,00
Autovettura	Alfa 156 JTD 140 CV CLASSIC 5PT 16V	CT181WX	19				14	2005	€ 20.000,00
Autovettura	Fiat Punto 1.3 70 JTD ACTIVE 5PT	CV779GV	15				14	2005	€ 9.600,00
Autovettura	Fiat Punto 1.3 70 JTD ACTIVE 5PT	CV763YT	15				14	2005	€ 9.600,00
Autovettura	Fiat Punto 1.2 Natural Power	CX318HV	14				14	2005	€ 15.400,00
Autovettura	Fiat Doblò Natural Power 1.6	DC934VG	17				14	2006	€ 14.300,00
Ciclomotore	Malaguti Centro SL	49002530			50		1	1999	€ 500,00
Ciclomotore	Malaguti Centro SL	49002481			50		1	1999	€ 500,00
Ciclomotore	Malaguti Centro SL	4217020			50		1	1998	€ 375,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	171102			50		1	2002	€ 1.000,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	171103			50		1	2002	€ 1.000,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	171107			50		5	2002	€ 1.000,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	171111			50		3	2002	€ 1.000,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	171140			50		3	2002	€ 1.000,00

Ciclomotore	Piaggio Liberty	171143			50		3	2002	€ 1.000,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10128			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10136			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10139			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10132			50		5	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10119			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10084			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10133			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10086			50		3	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	7965			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	7964			50		2	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10131			50		3	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10122			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Liberty	10135			50		1	2005	€ 1.350,00
Ciclomotore	Piaggio Apecar	111239			50		6	2005	€ 3.000,00
Macch. Oper.	Ruspa Terna	332536				20	F	1987	€ 0,00
Macch. Oper.	Ruspa JCB	ABD480				85	F	2000	€ 30.000,00
Macch. Oper.	Ferrari Kubota	MIAN421				9	F	1996	€ 6.800,00
Motocarro	Piaggio Ape Car	MI818900			218		F	1993	€ 0,00
Motocarro	Piaggio Ape Car	MI707944			218		F	1985	€ 0,00
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	MI795380			218		F	1991	€ 0,00
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	MI795381			218		F	1991	€ 0,00
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43073			218		F	1997	€ 1.800,00
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43075			218		F	1997	€ 1.800,00
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43072			218		F	1997	€ 1.800,00
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43076			218		F	1997	€ 1.800,00
Motocarro	Piaggio Ape Car P3	AB43077			218		F	1997	€ 1.800,00
Motocarro	Piaggio Ape Car	AB42504			218		F	1985	€ 0,00
Motocarro	Piaggio Ape Car	MI 809537			218		F	1993	€ 0,00
Motocarro	Piaggio Apecar	BJ27332			218		5	2004	€ 4.700,00
Motocarro	Piaggio Apecar	BJ27331			218		F	2004	€ 4.700,00
Motociclo	Moto Guzzi XPA	AE24654			750		3	1997	€ 1.800,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81229			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81231			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81233			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81234			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81235			100		3	2002	€ 1.050,00

Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81236			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81237			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81238			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81239			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	Aprilia Scarabeo 100 4T	BH81240			100		3	2002	€ 1.050,00
Motociclo	BMW F650GS	BH81911			650		1	2002	€ 4.500,00
Motociclo	BMW F650GS	BH81912			650		1	2002	€ 4.500,00
Motociclo	BMW F650GS	BH81913			650		3	2002	€ 4.500,00
Motociclo	BMW F650GS	BP52007			650		5	2002	€ 4.500,00
Motociclo	Moto Guzzi BREVA	BK41606			750		1	2005	€ 8.000,00
Motociclo	Moto Guzzi BREVA	BK41607			750		1	2005	€ 8.000,00
Quadriciclo	Piaggio Pick Up	CG85916			686		6	2005	€ 7.200,00

(*) con gancio traino

(k) con garanzia kasko (art 7 sub E)